

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

e col **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1967

Concessione di contributi per le opere ospedaliere ed estensione delle norme previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge s'intende provvedere al finanziamento, mediante la concessione del contributo di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, delle opere ospedaliere previste nel programma approvato ai sensi dell'articolo 1 della suddetta legge per l'anno finanziario 1967.

Sono da porsi in rilievo le notevoli remore che gli enti beneficiari del contributo incon-

trano nel conseguimento dei mutui occorrenti e ciò anche per la limitazione che le norme in vigore presentano circa la garanzia dei mutui da parte dello Stato.

In proposito, occorre ricordare che per le opere ospedaliere la cennata garanzia è stata disciplinata:

1) dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, che l'accorda (articoli 13 e 20) a: comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e a quelli

con popolazione fino a 75.000 abitanti dell'Italia meridionale ed insulare, nonché alle provincie delle stesse regioni, che si trovino nella impossibilità di garantire i mutui con la sovrainposta fondiaria e con l'imposta di consumo;

2) i mutui assistiti sono quelli da contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con gli altri istituti di credito indicati dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 575.

Per effetto di queste disposizioni, restavano esclusi dal beneficio:

a) i comuni e le provincie che non si trovano nelle condizioni sopra indicate;

b) le istituzioni di assistenza e beneficenza;

c) i consorzi di comuni, provincie ed enti assistenziali.

L'esclusione è stata eliminata, per i comuni e le provincie, con la legge 30 maggio 1965, n. 574 — articolo 4 — e, per gli enti assistenziali, con la legge 4 agosto 1955, n. 723.

Restano quindi tuttora esclusi i consorzi tra comuni, provincie ed enti assistenziali.

Per quanto concerne l'ente mutuante, occorre aggiungere che, mentre la cennata legge del 1949, n. 589, contempla non solo i mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti ma anche quelli degli altri istituti di credito indicati nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 575, le leggi successive (1955, n. 723 e 1965, n. 574) limitano la garanzia a quelli da contrarre con la Cassa depositi e prestiti.

In relazione a quanto sopra, il criterio ispiratore del presente disegno di legge è, fra l'altro, anche quello di estendere la garanzia dello Stato a favore dei consorzi tra i comuni ed a quello tra provincie nonché di autorizzare tale garanzia anche per i mutui concessi da enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

Sono ammessi a godere dei benefici previsti nell'articolo 1 anche le cliniche universitarie, gli ospedali clinicizzati ed i poli-clinici, in quanto debbono essere presi in considerazione sotto l'aspetto di opere ospedaliere, anche se i pazienti in essi ricoverati formano oggetto non solo di cure mediche, ma anche di studio da parte dei docenti e degli allievi delle Facoltà di medicina e chirurgia. I locali, le attrezzature, il numero dei posti letto di cui esse dispongono concorrono, infatti, a costituire il patrimonio ospedaliero nazionale.

Ad evitare, poi, che i suddetti benefici possano essere invocati congiuntamente a quelli previsti dalle norme vigenti per l'edilizia scolastica ed universitaria, ne è stata esclusa la cumulabilità.

Il necessario coordinamento tra gli interventi del Ministero della pubblica istruzione e quelli del Ministero dei lavori pubblici e della sanità, nel settore delle costruzioni ospedaliere di interesse universitario, è stato garantito con il prevedere l'intervento del Ministero della pubblica istruzione nel concerto occorrente per redigere, a termini dell'articolo 1 della cennata legge n. 574 del 1965, il programma annuale per le costruzioni ospedaliere.

Al fine, inoltre, di assicurare, nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici, il necessario coordinamento e l'unicità di indirizzo in ordine alla programmazione degli interventi ospedalieri che tenga conto, quindi, anche dell'edilizia universitaria ospedaliera, è previsto il passaggio alla Direzione generale delle opere igieniche della competenza in materia, già attribuita alla Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata.

Infine, per quanto attiene gli oneri conseguenziali, si farà fronte mediante riduzione del fondo destinato a provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il limite degli impegni a carico del Ministero dei lavori pubblici, per contributi nelle spese previste dai programmi d'interventi per le costruzioni ospedaliere, di cui all'articolo 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574, è fissato, per l'anno finanziario 1967, in lire 3 miliardi.

Il finanziamento di cui al precedente comma è in aggiunta ai normali stanziamenti annui previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, saranno stanziare negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a partire dall'anno finanziario 1967 fino all'anno 2001.

Art. 2.

I comuni, le provincie, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, indicati nell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per procurarsi i mezzi necessari all'esecuzione di opere ospedaliere previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, nonchè dalla presente legge, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, indicati nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nel limite di spesa risultante dai preventivi debitamente approvati.

I mutui accordati agli enti indicati nel comma precedente godono della garanzia dello Stato per il rimborso dei capitali ed il pagamento degli interessi con le prescrizioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Le disposizioni della legge 30 maggio 1965, n. 574, e degli articoli 1 e 2 della presente legge, sono estese, a richiesta dei competen-

ti organi amministrativi delle Università e degli Istituti universitari, alla costruzione, al completamento ed all'ampliamento di cliniche universitarie, ospedali clinicizzati e policlinici universitari.

L'importo dei contributi da destinare alle finalità indicate nel comma precedente non può superare il venti per cento degli stanziamenti.

Il programma di cui all'articolo 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574, è approvato, per la parte concernente le opere indicate nel presente articolo, di concerto anche con il Ministero per la pubblica istruzione.

Art. 4.

I benefici di cui al precedente articolo 3 non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi.

Art. 5.

È attribuita alla Direzione generale delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici la competenza in materia di edilizia universitaria ospedaliera ivi compresi gli ospedali clinicizzati ed i policlinici, già assegnata alla Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata dello stesso Ministero.

Art. 6.

Alla spesa di lire 3 miliardi prevista dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1967, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.